DIREZIONE GENERALE
della
NAVIGAZIONE DI COMMERCIO.

SEGRETARIATO.

Circolare alle Commissioni marittime, a' Direttori de' dazj indiretti, ed alla Direzione di navigazione in Palermo.

Napoli 11 *Marzo* 1819.

SIGNORI

S. E. il Segretario di Stato Ministro per la Marina ci ha trasmesso il seguente regolamento.

REGOLAMENTO

in esecuzione del Sovrano rescritto del 23 Gennajo 1819 per la pesca de' coralli da farsi nello stesso anno ne' mari di Sardegna e di Corsica.

ART. 1.

Niuna barca potrà recarsi alla pesca de' coralli ne' mari di Sardegna e di Corsica senza venire nel porto di Napoli a prendere le sue spedizioni in regola, ed un numero d' ordine che le verrà imposto, e che dovrà serbare fino al ritorno.

Sarà a quest' oggetto aperto un ruolo separato in cui verranno segnati i nomi e le filia-

Digitized by Google

zioni de' diversi equipaggi con tutte quelle altre indicazioni che potranno credersi necessarie per l'accerto del servizio.

ART. 2.

A termini delle determinazioni di S. M., le barche che vorranno recarsi alla suddetta pesca vi saranno scortate e vigilate dalle barche sottili della Real Marina, che saranno destinate.

Per maggior comodo di coloro che hanno interesse in questo ramo d' industria sarà stabilito il giorno della riunione e della partenza, e precedentemente annunziato con pubblici affissi.

ART. 3.

Si passerà al Comandante della Crociera una copia del ruolo di cui si parla nell' art. 1 acciò essendogli specialmente noto il numero delle barche, ed i diversi luoghi pe' quali si sono spedite, egli sia al caso di distribuire i legni di suo comando nel modo più conveniente a poter vigilare l' esercizio della pesca, ed attendere ai gelosi disimpegni che gli sono affidati.

ART. 4.

Ciascun padrone di barca segnerà un ob-

Digitized by Google

bligo di non andare altrove a pescare coralli, fuorchè ne' mari per cui è diretto. In quest' obbligo, di cui sarà dettata la formola dal supremo magistrato di Sanità, si farà espressa menzione di essersi data conoscenza a ciascun padrone de' regolamenti generali che devono servir di norma alla pesca, e delle pene a cui andran soggetti gl' infrattori.

ART. 5.

Durante la pesca le barche saranno libere nello scegliere ne' suddetti mari di Corsica, e di Sardegna i punti ov' esse credono più conveniente di esercitarla. Esse però avranno indispensabilmente l'obbligo di presentarsi all' appello in ciascuna domenica presso il Comandante in capo della Crociera, o presso i Comandanti delle sezioni della Crociera medesima, che verranno all' uopo indicati.

ART. 6.

Il Comandante in Capo, o i Comandanti delle sezioni segneranno la ritoccata di visita fatta in ciascuna domenica su di una carta in istampa di cui ciascun padrone sarà provveduto nella sua partenza da Napoli.

Questa carta dovrà al ritorno delle barche

esibirsi al supremo Magistrato, come un documento degli obblighi adempiti da' loro rispettivi padroni.

ART. 7.

Quando all'appello manchi qualche barca se ne stenderà subito un processo verbale, in cui interverranno colle loro firme due padroni delle altre barche che si sono presentate.

In questo verbale saranno indicate in dettaglio le condizioni del mare, e dell'atmosfera di quel giorno in cui la barca è mancata secondo i principj dell'arte della navigazione.

ART. 8.

Se la barca mancante all' appello della domenica si presenterà fra le quarantott' ore, giustificando i motivi della mancanza con documenti legali comprovanti di essersi trattenuta in qualche parte per fortuna di mare, o altra circostanza di navigazione, se ne formerà un secondo processo verbale, e se le permetterà di riprendere l' esercizio della pesca.

ART. 9.

Se la barca che manchi all' appello della domenica si sarà presentata dopo scorse le qua-

Digitized by Google

rantotu' ore prescritte nell' articolo precede
il padrone resta imputato della più alta i
zione alle leggi sanitarie, e quindi con
decisione del Supremo Magistrato verrà tra
innanzi ai Tribunali ordinarj per esservi gi
cato e punito secondo il disposto nelle istru
ni generali del 1751 dall' Augusto Re Carlo

Conosciuta l'infrazione ne' termini legal
confisca della barca a vantaggio del Gov
sarà di dritto pronunziata indipendentemente
la pena afflittiva che può essere applicata al
drone.

ART. 10.

Il Comandante in capo della Crociera a
rà una corrispondenza periodica col Soprint
dente generale di salute in Napoli per forni
tutte le notizie relative ai suoi incarichi dura
te la pesca.

ART. 11.

Il termine della pesca è fissato alla prim
domenica di Ottobre.

ART. 12.

Terminata la pesca, il Comandante dell
Crociera porterà in Napoli o in Livorno le bar
che che dichiareranno di volersi recare nell' uno,

o nell'altro de' due indicati porti, ed ivi dopo avere avuto il corrispondente trattamento sanitario, rimarranno nella piena libertà di rimettersi alla vela per portarsi a negoziare il loro corallo luddove le chiamino le loro più convenienti speculazioni di commercio.

Se vi saranno delle barche le quali piuttosto che in Napoli, o in Livorno domanderanno di andare direttamente in altri porti, vi sarà allora provveduto con una misura particolare.

ART. 13.

Il Supremo Magistrato si riserva di aggiungere delle altre misure ove la garantia della salute pubblica lo esiga per le circostanze eventuali che non posson ora prevedersi — Napoli 27. Febbrajo 1819. — Il Segretario di Stato Ministro di Marina — firmato Naselli —

Lo comunichiamo per intelligenza

I Direttori generali della navigazione di commercio firm. Marchese de Turris - *Cav.* Emmanuele Lettieri.

A01 1473391

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google